



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 45
Stagione Sportiva 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 39/A, della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Art. 37 Obblighi e deroghe

Vecchio testo	Nuovo Testo
<p>D) Attività giovanile delle società: Da) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società;</p> <p>Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.</p>	<p>D) Attività giovanile delle società: Da) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società. L'eventuale determinazione dei suddetti obblighi e delle suddette formalità produrrà effetti solo a seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale. Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.</p>